



N. R.G. 14788/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott. Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14788/2018** promossa da:

**DAVIDE CODEGA** (C.F. CDGDVD75B04B832U), con il patrocinio dell'avv. ROMANO GIANMARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROMANO GIANMARCO

ATTORE

contro

**CODEGA PNEUMATICI SRL IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 00605100452), con il patrocinio dell'avv. FRESCHI MARIA e dell'avv. TOGNONI GIANNI (TGNGNN70L31B832B) VIA ALBERICA 14 54100 MASSA; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI 1 50053 EMPOLI presso il difensore avv. FRESCHI MARIA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: *Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

**DAVIDE CODEGA**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,*

*ribadito tutto quanto già partitamente dichiarato, documentato, eccepito ed esposto,*

*- dichiarare invalida e/o nulla la deliberazione dell'assemblea ordinaria della Codega*

*Pneumatici srl del 28.06.2018;*

*- condannare la Codega Pneumatici srl alle spese, diritti e onorari del presente giudizio”.*

**CODEGA PNEUMATICI SRL IN LIQUIDAZIONE**

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutti i motivi sopra esposti,*



1) *IN VIA PRELIMINARE:*

- *dichiarare la propria incompetenza in favore dell'Arbitro Unico in ragione di quanto prescritto dall'art. 28 dello statuto di Codega Pneumatici S.r.l. in liquidazione;*

2) *NEL MERITO:*

- *ferma l'eccezione preliminare e per il caso di suo rigetto, rigettare l'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto;*

3) *IN VIA SUBORDINATA:*

- *assegnare alla Codega Pneumatici S.r.l. in liquidazione un termine non superiore a 180 giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità riscontrata, ai sensi dell'art. 2479 ter, comma 1, c.c.;*

4) *IN OGNI CASO:*

- *con vittoria di spese e compensi di lite, come per legge”.*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Codega Davide, in qualità di socio della Codega Pneumatici srl, impugnava la delibera assembleare del 28.06.2018 per vizio del procedimento di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017 assumendo la violazione del disposto di cui all'art. 2429 c.c., per aver violato l'obbligo di redigere il progetto di bilancio e di depositarlo presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava gli assunti posti a fondamento della domanda ed eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito per l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nello statuto sociale, insistendo per il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 09.04.2019, veniva disposto procedersi a tentativo di mediazione, in fatto proposta dall'attore in data 23.04.2019 avanti l'Organismo della Camera di Commercio di Firenze (Proc. n. 19/0013) con incontro fissato al 24.05.2019, e tuttavia conclusasi con esito negativo “*per mancata comparizione, senza giustificato motivo, di parte intimata Codega Pneumatici srl in liquidazione*”, giusta verbale di mediazione depositato dall'attore con Note Autorizzate del 09.09.2019.

Con ordinanza del 25.09.2019, in data 01.10.2019, ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, la causa era infine rinviata all'udienza del 05.04.2022 per le conclusioni, precisate le quali veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

\*\*\*

Davide Codega, in qualità di socio e consigliere del Consiglio di Amministrazione della società Codega Pneumatici Srl, svolge azione di annullamento e/o dichiarazione di nullità della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Codega Pneumatici Srl del 28 giugno 2018 per vizio nel



procedimento di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017, e pertanto ai sensi del combinato degli artt. 2429 e 2479 c.c..

L'attore contesta l'operato del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Codega Pneumatici Srl, sig. Tiziano Codega, addebitandogli di aver violato l'obbligo di redigere il progetto di bilancio e di depositarlo presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea e, contrariamente a quanto deliberato in sede di Consiglio di Amministrazione, di aver convocato in modo irrituale e arbitrario l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio impugnata.

In sostanza, secondo la ricostruzione di parte attrice, la delibera del 28 giugno 2018 di approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, assunta con il voto favorevole dei soci Sig.ri Tiziano Codega e Sabrina Codega e con l'astensione del ricorrente sig. Davide Codega, sarebbe invalida e/o nulla poiché assunta in violazione dell'art. 2429, comma 3, c.c., non essendo stata preceduta dal deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea.

Codega Pneumatici ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata delle imprese, in favore dell'Arbitro Unico in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello statuto della società Codega Pneumatici s.r.l. secondo la quale risultano compromettibili in arbitrato le controversie (i) insorte tra la società e i soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi del socio defunto o tra questi ultimi e altri soci e (ii) che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'attore, per contro, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, avendo la controversia ha per oggetto l'impugnazione della delibera assembleare per vizio del procedimento di approvazione del bilancio di esercizio in ordine al quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio – che contengono principi dettati a tutela sia dei soci, sia dei terzi che entrano in rapporti con la società – devono ritenersi inderogabili e imperative, e quindi sottratte alla disponibilità dei soci. Di conseguenza, le controversie relative alla validità delle delibere di approvazione del bilancio non sarebbero (mai) compromettibili in arbitri in quanto attenenti a diritti indisponibili.

Il Tribunale ritiene sul punto che in effetti le norme dirette a garantire i principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio delle società non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili, sicché non è compromettibile in



arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto di tali requisiti.

Tuttavia, ed è questo il punto nevralgico della questione da dirimere, l'odierno attore non ha fatto valere come motivo di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, né ha posto a fondamento della sua azione, la violazione di tali requisiti di verità, chiarezza e precisione del bilancio adottato e impugnato, bensì esclusivamente il vizio del procedimento per la sua approvazione costituito dal mancato deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea.

Al riguardo si osserva come, tra le ipotesi di nullità delle decisioni dei soci, l'art. 2479 ter, che costituisce la sola norma che consente al socio di impugnare una deliberazione dell'assemblea dei soci in combinato con la violazione delle prescrizioni dettate dalla legge o dallo statuto e che qui deve considerarsi necessariamente agito dall'attore, al fine di tutelare il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali, annovera quella in cui le stesse vengano adottate in assenza assoluta di informazione. L'ambito della norma copre sia i casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di comunicazione assembleare, sia quelli in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dall'art. 2479 comma 3 c.c., ossia allorché l'avviso non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci, ove, a ciò legittimati, ovvero non sia stato diramato preventivamente a tutti gli aventi diritto, ovvero non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data (Tribunale Roma, 15 giugno 2015).

In tal senso, *“la assoluta mancanza di informazione” va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione. In altre parole l'assoluto difetto di informazione, in relazione alle società a responsabilità limitata, può essere eccepito unicamente qualora vi sia una omessa convocazione dell'assemblea dei soci”* (Tribunale Milano, sez. Impresa, sentenza n. 1166 del 2018), mentre *“ogni altro vizio relativo a carenze informative di per sé non riguardanti il procedimento di convocazione assembleare va ricondotto alla categoria dei vizi di cosiddetta annullabilità”* (Tribunale Milano, 8.8.14; nello stesso senso Tribunale Milano 13.3.13; Tribunale Milano, 6.12.12).

Pertanto, il vizio di difetto di informazione si risolve non in una carenza informativa relativamente alle informazioni di bilancio oggetto di eventuale approvazione in assemblea, bensì in una carenza informativa derivante dalla mancata individuazione del preciso oggetto all'ordine del



giorno assembleare ed alle informazioni ad esso relative (Tribunale Firenze, Sent. n. 160 del 21/01/2020).

Nel caso che qui occupa, è evidente la non attinenza del vizio lamentato alla convocazione assembleare, non contestata, bensì invece al mancato deposito di copia del bilancio nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea fino all'approvazione, consentendo ai soci di prenderne visione, dove emerge fra l'altro non potersi trattare nemmeno di una bozza di bilancio sconosciuta all'attore, bensì di un bilancio a lui necessariamente noto, ricoprendo al tempo a sua volta la carica di amministratore e dovendo gli amministratori redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ai sensi dell'art. 2423 c.c..

Pertanto, oltre all'ipotesi di violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio, volti alla salvaguardia di diritti indisponibili dalla società, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio ovvero, come nel caso, per vizio del procedimento relativo al mancato deposito del bilancio durante i 15 giorni precedenti l'approvazione, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri. (Cass. Sez. 6-1, Ord. n. 27736 del 31/10/2018; Sez. 6-1, Ord. n. 16265 del 27/06/2013. Cfr. Tribunale Napoli, 03 dicembre 2013; Tribunale Milano, 22 febbraio 2011, n. 2469; Tribunale Modena, 25 ottobre 2011; Tribunale Firenze, 15 settembre 2011)

La controversia rientra dunque fra quelle soggette alla clausola compromissoria prevista dall'art. 28 dello statuto.

Lo stesso art. 28 Statuto prevede inoltre che *“L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato e sul soggetto o sui soggetti cui faranno carico le spese dell'arbitrato e sulle modalità di ripartizione”*, ed è dunque evidente la natura irrituale dell'arbitrato.

Al riguardo, *“L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia*



*rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia” (Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007).*

L'eccezione preliminare, anche se sollevata impropriamente in termini di incompetenza del giudice adito, piuttosto che in termini di improponibilità della domanda (Cass. 7525/2007), dev'essere accolta (Trib. Firenze, Sent. n. 2478 del 24/09/2018).

In considerazione del fatto che la convenuta ha invocato una insussistente questione di competenza, anziché di proponibilità della domanda, si compensano tra le parti le spese del giudizio (Trib. Firenze cit.).

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

### **DICHIARA**

Improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata da DAVIDE CODEGA nei confronti di CODEGA PNEUMATICI SRL IN LIQUIDAZIONE per essere stata preventivamente rimessa la controversia ad arbitrato irrituale.

### **COMPENSA**

Interamente fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 luglio 2022.

Il Giudice Relatore  
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente  
dott. Niccolò Calvani

